

Publicato il 01/06/2024

N. 11244/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del giudizio emesso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali presso il Ministero della difesa,

notificato in data 8 novembre 2023, con il quale il ricorrente è stato riconosciuto non idoneo al servizio militare;

- di ogni verbale di valutazione negativa, di ogni altro atto presupposto, propedeutico, connesso e conseguente, e in particolare di tutti gli atti di valutazione del ricorrente;

nonché per la condanna, ai sensi dell'articolo 30 cod. proc. amm., al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame, nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di *chance*, con interessi e rivalutazione, come per legge;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 19 febbraio 2024:

- del decreto M_D AB05933 REG2024 0021064 del 12 gennaio 2024, emesso dal Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa e pubblicato sul sito del Ministero della difesa – concorsi on line – Esercito italiano, e dei relativi elenchi allegati, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

- di tutti gli atti pregressi, consequenziali o connessi, ivi compresi eventuali decreti di scorrimento o di integrazione degli elenchi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Visto l'articolo 60 cod. proc. amm.;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso per il reclutamento nell'Esercito di 6.500 volontari in ferma iniziale

(VFI) per l'anno 2023, 3° blocco – sulla base della seguente diagnosi “*G1 – I tumori maligni*”;

- avverso il predetto provvedimento, il ricorrente ha articolato due motivi, con i quali ha dedotto: (i) la violazione dell'articolo 582, comma 1, lett. g), n. 1), del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nonché il vizio di eccesso di potere sotto plurimi profili; ciò in quanto la previsione normativa dovrebbe essere interpretata nel senso di ritenere causa di non idoneità al servizio militare soltanto i tumori maligni da cui l'interessato sia attualmente affetto, e non anche quelli da cui sia completamente guarito: situazione, quest'ultima, nella quale si troverebbe il ricorrente; (ii) l'illegittimità dell'articolo 582, comma 1, lett. g), n. 1, reg. ord. mil., per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e con gli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; ciò in quanto gli articoli 1 e 4 della legge 7 dicembre 2023, n. 193, nel disciplinare il c.d. oblio oncologico, hanno inteso impedire le discriminazioni nei confronti delle persone che hanno sofferto di tumori, mentre la previsione regolamentare censurata, prevedendo l'automatica esclusione di tali soggetti dai concorsi, eccederebbe lo scopo perseguito, ossia quello di reclutare militari in piena salute, pervenendo a impedire l'accesso alla selezione anche a persone sane, quale il ricorrente, in violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, posti dalle previsioni costituzionali e sovranazionali richiamate;

- sulla base delle predette allegazioni, la parte ha domandato l'annullamento degli atti impugnati, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale, nonché, ove occorrente e comunque in via subordinata, al risarcimento per

equivalente economico del danno per perdita di *chance*, con interessi e rivalutazione monetaria;

- l'Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa e ha depositato una relazione sulla vicenda oggetto di controversia, corredata di documenti;

- con l'ordinanza n. -OMISSIS- del 2 febbraio 2024, questa Sezione ha disposto di “(...) *acquisire dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa documentati chiarimenti in merito allo stato della procedura selettiva, con la specificazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria, che dovrà essere depositata in giudizio*”;

- l'incombente è stato adempiuto dall'Amministrazione il 23 febbraio 2024;

- frattanto, con atto depositato il 19 febbraio 2024, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, mediante i quali ha esteso il gravame alla graduatoria del concorso, approvata con decreto della Direzione generale per il personale militare del 12 gennaio 2024;

- a seguito del rinvio della camera di consiglio del 28 febbraio 2024, per mancato compimento dei termini a difesa nei confronti del controinteressato evocato, la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 13 marzo 2024, in esito alla quale, con l'ordinanza n. 5375 del 18 marzo 2024, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale del concorso, con le modalità specificate nella medesima ordinanza;

- il 9 aprile 2024 il ricorrente ha depositato agli atti del giudizio la documentazione comprovante l'adempimento dell'incombente a suo carico;

- alla camera di consiglio del 22 maggio 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione;

Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per la definizione del giudizio all'esito della presente fase cautelare, ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che le domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti siano fondate, nei sensi esposti di seguito,

atteso che:

- l'articolo 582, comma 1, reg. ord. mil., indica, tra le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, le “*Neoplasie*” (lett. g), nell'ambito delle quali annovera “*i tumori maligni*” (punto 1);

- le medesime previsioni sono riprodotte alla lettera G, punto 1, della direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;

- secondo il consolidato orientamento della Sezione, che il Collegio ritiene di condividere e fare proprio, le suddette previsioni devono essere interpretate nel senso di qualificare come causa di non idoneità al servizio militare esclusivamente le patologie oncologiche in atto, e non anche quelle pregresse (TAR Lazio, Sez. I Bis, 14 luglio 2023, n. 11939; Id., 9 gennaio 2023, n. 284 e n. 292; Id., 21 dicembre 2021, n. 13305; Id., 4 maggio 2021, n. 5212; Id., 4 novembre 2020, n. 11419); e ciò anche quando l'interessato debba ancora seguire un periodo di c.d. *follow-up*, atteso che tale condizione – consistente unicamente nella sottoposizione a una serie cadenzata di controlli, al solo fine di rilevare tempestivamente eventuali recidive – non può essere identificata con lo stato patologico (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9572; TAR Lazio, n. 11939, n. 292 e n. 284 del 2023, n. 13305 e n. 5212 del 2021, n. 11419 del 2020, cit. Nello stesso senso: TAR Lazio, Sez. I Quater, 26 aprile 2019, n. 5276; Id., 13 giugno 2018, n. 6623);

- la *ratio* delle previsioni dell'articolo 582 reg. ord. mil. e della richiamata direttiva tecnica è, infatti, quella di accertare l'idoneità attuale della persona valutata allo svolgimento del servizio militare, con la conseguenza che il giudizio di non idoneità ivi previsto richiede il riscontro di una imperfezione o infermità in atto e avente carattere irreversibile (cfr. ancora, al riguardo, TAR Lazio n. 11939, n. 292 e n. 284 del 2023, nonché n. 11419 del 2020, cit.);

- la remissione completa della malattia, nella quale versano anche quanti siano soggetti soltanto a controlli periodici nell'ambito del c.d. *follow-up*, non può

quindi essere equiparata a una situazione di malattia quiescente, in assenza di segni atti a dimostrare in alcun modo la persistenza della malattia oncologica (cfr. ancora TAR Lazio n. 11939, n. 292 e n. 284 del 2023, n. 13305 del 2021 e n. 11419 del 2020, cit.);

- al riguardo, deve condividersi l'orientamento del Consiglio di Stato, il quale – sia pure con riferimento alla disciplina concernente gli allievi agenti della Polizia penitenziaria, ma con considerazioni estensibili alle disposizioni sopra richiamate, concernenti l'idoneità al servizio militare – ha evidenziato come la lettura proposta del quadro ordinamentale di riferimento sia resa necessaria anche in chiave costituzionalmente orientata; e ciò in quanto *“Diversamente opinando, (...) si porrebbero potenziali profili di contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, che non consentono alcuna discriminazione nell'accesso al lavoro di persone che sono state in precedenza affette da patologie oncologiche solamente in ragione del rischio di una possibile recidiva della malattia, atteso che il diritto al lavoro (e al ritorno a una vita normale) della persona già affetta da tumore è prevalente su ogni eventuale esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione”* (Cons. Stato, n. 9572 del 2022, cit.);

- le conclusioni già raggiunte dalla giurisprudenza in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni normative richiamate trovano ulteriore supporto nelle previsioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante *“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”*, atteso che tale legge, benché successiva al provvedimento di esclusione del ricorrente, evidenzia una diretta derivazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche rispetto agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, agli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonché all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;

- nel caso oggetto del presente giudizio è incontroverso che il ricorrente è stato colpito da una patologia tumorale all'età di 3 anni e che il medesimo, secondo quanto riportato nella relazione del Centro di selezione VFP1 Roma, depositata in atti, “(...) *non presenta segni di ripresa di malattia dopo lungo follow-up* (...)”;

- conseguentemente, non è riscontrabile a carico del candidato la condizione di non idoneità al servizio militare di cui al richiamato articolo 582, comma 1, lett. g), n. 1), reg. ord. mil.;

Ritenuto, pertanto, che le domande di annullamento contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti debbano essere accolte, nei sensi fin qui esposti, e che, per l'effetto, debba disporsi l'annullamento dell'impugnato provvedimento di non idoneità, nonché, nei soli limiti dell'interesse del ricorrente, della graduatoria del concorso, nella quale il ricorrente dovrà essere inserito in esito al superamento delle eventuali prove non ancora espletate e sulla base del punteggio complessivamente conseguito; Ritenuto che l'accoglimento delle domande di annullamento, determinando il ristoro in forma specifica del pregiudizio subito dal ricorrente, renda improcedibile la domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente economico;

Ritenuto, in considerazione dell'esito della controversia, di dover porre a carico del Ministero della difesa le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, le domande di annullamento contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento di non idoneità, nonché, nei soli limiti dell'interesse del ricorrente, la graduatoria del concorso;
- dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno per equivalente economico.

Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.